

## Riflessi dell'amministrazione controllata su rapporti di credito e di garanzia

### 1. - Posizione del problema e dati di esperienza.

Il frequente ricorso all'« amministrazione controllata », disciplinata dagli art. 187-193 della legge fallimentare, da parte di molte imprese, anche di rilevante entità, soprattutto in alta Italia, ha posto tal nuovo istituto su un piano di immediato ed accentuato interesse. Nell'applicazione pratica sono affiorate molte questioni, soprattutto per ciò che riguarda la sorte di certi rapporti di credito e di garanzia, l'influenza che, sul normale svolgimento dei loro effetti, spiega l'ammissione ad amministrazione controllata del debitore, e i limiti entro i quali i creditori — soprattutto se assistiti da garanzie reali o personali — possano esercitare certi poteri di autotutela che la legge loro riconosce, anche a prescindere dall'esercizio della vera e propria azione esecutiva nei confronti del debitore e su elementi del di lui patrimonio, la quale è espressamente impedita dall'art. 168, comma 1° legge fallim. (richiamato, per l'a. c., dall'art. 188 penult. comma della medesima).

Alcune di queste questioni hanno già trovato, in maniera esplicita, o quanto meno implicita, adeguata trattazione nel mio studio sull'amministrazione controllata, pubblicato a diverse riprese sulla rivista « Il diritto fallimentare » nell'annata 1947 (I, pag. 532; pag. 53-104; pag. 125-199; v. anche il mio « Graduatoria dei crediti nel fallimento succeduto ad amministrazione controllata », nella stessa Rivista, 1947 II 229-234). Altre questioni, difficilmente percepibili a priori, mancano di trattazione, sebbene in ultima analisi la loro soluzione possa trarsi dall'applicazione dei principi che reggono tutto il sistema degli effetti dell'amministrazione controllata rispetto al debitore ed ai creditori, principi sui quali mi sono soffermato in modo particolare nel citato mio scritto, proprio in vista della eventualità d'un loro svolgimento in sede d'attuazione pratica. D'altra parte manca, sino ad oggi, in dottrina, ogni altra trattazione dell'argomento; e, in giurisprudenza, quei pochi decreti che si rinvenivano, non servono certamente a far luce in proposito, perchè o non s'impegnano affatto in questioni delicate (il cui ingresso sul piano concreto della procedura è talora precluso dallo stesso atteggiamento del giudice), spogli sovente d'ogni motivazione; oppure non colgono nel segno, aggirando il punto o superandolo senza toccarlo. E' pure com-

prensibile come qualche volta il giudice delegato all'amministrazione controllata, si senta troppo giudice di fallimento, si da dimenticare la fondamentale differenza di portata fra i due istituti e da applicare a quella criteri propri di questo, svisandone la funzione e deformandone la struttura. In questo vuoto di dottrina e di giurisprudenza, mi preme ora abbozzare qualche concetto e coglierne i riflessi pratici, in quella delicata materia che concerne la *posizione dei creditori*, e che interessa particolarmente gli istituti bancari ed altri enti di finanziamento, anche di natura pubblica, quali sono, per la maggior parte i creditori delle grosse imprese la cui ammissione ad amministrazione controllata è oggi un dato di particolare attualità.

### 2. - Principi che regolano gli effetti dell'amministrazione controllata.

Punto di partenza per l'esame delle postulate questioni è l'identificazione degli effetti sostanziali dell'amministrazione controllata: a) direttamente verso i creditori a termini degli art. 188 penult. comma e 168 legge fallim.; b) verso il debitore a termini degli art. 188 penult. comma e 167, date le ripercussioni che anche tali effetti, direttamente concernenti il debitore, hanno sulle posizioni creditorie, garantendo loro la immunità da attività successive del debitore atte a pregiudicarle e una prelazione rispetto ai crediti da queste eventualmente nascenti. I due ordini di effetti appaiono funzionalmente interdipendenti e convergenti verso quello che è, in definitiva, lo scopo del nuovo istituto: il risollevarlo, senza danno per i creditori, di imprese trovantisi in temporaneo imbarazzo patrimoniale, ma ancora fornite di capacità produttiva e non irrimediabilmente insolventi. Per raggiungere tale scopo, si assicura all'impresa, per un certo periodo (non più d'un anno: art. 187), la immunità dalle azioni esecutive dei propri creditori (che potrebbero — dato il temporaneo imbarazzo — compromettere la struttura patrimoniale dell'impresa e la sua efficienza produttiva, incidendo su elementi vitali dell'azienda, o necessitando liquidazioni rovinose); *contrappesi* di quest'immunità, che crea all'impresa, sul piano dell'attuazione pratica delle pretese creditorie, una situazione privilegiata di invulnerabilità dall'esecuzione forzata, ed in genere dalla possibilità di coazione che accompagna dette

pretese, sono da un lato *l'impedimento della possibilità, per il debitore, di compiere atti* (eccedenti l'ordinaria amministrazione, o contrastanti con le direttive del giudice) *idonei ad alterare la consistenza del patrimonio e comunque a pregiudicare la responsabilità di questo* (ex art. 2740 Cod. Civ.) *verso i creditori*, i cui poteri d'aggressione sono paralizzati; e d'altro lato *l'impedimento della possibilità, per debitore e creditori, di alterare la situazione del concorso e della graduazione dei crediti*, con la assunzione da parte del primo di nuovi debiti (diversi da quelli derivanti da atti di ordinaria amministrazione), o con l'acquisto da parte di alcuno dei secondi, durante l'a. c., di diritti di prelazione (legali, giudiziali, convenzionali) atti a turbare l'ordine dei crediti esistente anteriormente all'a. c.. Quando la messa in essere di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, la creazione di nuovi debiti che non rientri in quest'ultima, e la concessione di diritti di prelazione, si rendano necessarie per lo stesso utile esercizio dell'impresa, deve intervenire l'autorizzazione del giudice delegato, che ne valuterà l'opportunità in relazione anche alla conveniente tutela degli interessi dei creditori.

Questi sono gli effetti sostanziali dell'amministrazione controllata, e *nient'altro che questi*: un arresto delle azioni esecutive dei creditori, una privazione, per il debitore, del potere di porre da solo in essere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, e un impedimento all'acquisto di diritti di prelazione. Per una più urgente, tempestiva tutela dell'interesse di salvare l'impresa, gli effetti dell'arresto delle azioni esecutive e dell'impedimento all'acquisto di diritti di prelazione decorrono dal momento della presentazione del ricorso del debitore inteso a conseguire l'ammissione ad a. c. (art. 168): e ciò è ovvio data la direzione di essi effetti nei confronti dei « creditori »; diversamente tal presentazione di ricorso determinerebbe il precipitarsi dei creditori più minacciosi e meno scrupolosi sui beni del debitore, con esecuzioni forzate o accaparramenti di diritti di prelazione. L'effetto, invece, della privazione, *per il debitore*, del potere di disposizione relativamente agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione decorre solo dalla data del decreto di ammissione alla procedura (art. 167; 188) e da tal data, quindi (non dalla data della successiva deliberazione dei creditori, come nella pratica di qualche tribunale talora s'è sentito dire), il giudice è investito di quel potere di autorizzare gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, che nel citato mio studio ho qualificato « *legittimazione integrativa* » inquadrandolo nella categoria delle « *sostituzioni d'attività* », come espressione d'un fenomeno di *surrrogazione forzata* (nonostante la volontarietà della sua genesi) *del giudice, al debitore nell'esercizio d'una porzione dei poteri a questo spettanti sulla parte non personalissima del proprio patrimonio costituita in « patrimonio separato »*. La delibera-

zione dei creditori, contemplata dall'art. 189, se negativa, determina la cessazione dell'amministrazione controllata già ammessa dal decreto del Tribunale, e quindi eventualmente anche il sopravvenire del fallimento; se positiva, produce il solo effetto di *stabilizzare*, rendere *definitiva* per il periodo stabilito, l'amministrazione controllata già iniziata, senz'altra variazione nei suoi effetti sostanziali che l'aggiunta d'un altro organo, a quelli preposti alla gestione e al controllo dell'impresa (giudice, commissario giudiziale e Tribunale): il *comitato dei creditori*, con funzioni meramente *consultive* (i suoi pareri sono normalmente facoltativi, raramente obbligatori — art. 191 —, e mai vincolanti), e di *controllo* (ad es. per l'iniziativa alla denuncia di cui all'art. 192 comma 2). Nessuna variazione determina, così, la deliberazione dei creditori sugli effetti sostanziali verso il *debitore* e i *creditori* (art. 167-168), che testè si sono rilevati, decorrenti invece — come detto — rispettivamente dalla data del decreto e del ricorso.

Rilevante incidenza sugli effetti verso il debitore ha, al contrario, l'eventuale decreto del Tribunale che disponga la gestione commissariale a termini dell'art. 191; esso priva il debitore medesimo anche dei poteri d'ordinaria amministrazione, determinando così una « *sostituzione* » rigorosamente *totale* quanto quella fallimentare. Soggetto gestore diventa il commissario, in luogo del debitore, e ogni potere di quest'ultimo resta paralizzato. Tal effetto non si riflette però sulle posizioni dei creditori, se non sotto il profilo che soggetto legittimato a trattare con essi ed eventualmente pagarli è il commissario, non più il debitore.

Dopo questo sguardo d'insieme sugli effetti dell'amministrazione controllata, può più agevolmente scendersi alla trattazione delle questioni di carattere particolare concernenti i riflessi del ricorso o del decreto sui rapporti di *credito* e sui rapporti di *garanzia*, cogliendo, in ciascuno di tali rapporti, lo specifico profilo sotto il quale è rilevabile un'incidenza dei fondamentali effetti di « *indisponibilità del patrimonio separato* », di « *arresto d'azioni esecutive* » e di « *impedimento all'acquisto di prelazioni* », che rappresentano ed esauriscono ogni riflesso sostanziale dell'istituto.

### 3. - Consistenza della cosiddetta « moratoria », prodotta dall'amministrazione controllata.

Per il fatto che l'odierna amministrazione controllata è un po' l'erede, se non altro dal lato in largo senso funzionale (salvo nette differenze di struttura), della vecchia « moratoria » degli art. 819-829 Cod. Comm., già abolita dalla legge 24-5-1903 n. 117 (v. DE MARTINI, Esperienze... ecc. cit. pag. 5; BELLAVISTA, Riabilitazione della moratoria, Dir. Fallim. 1942 I 75; GIORDANO, ivi 1942 I 140; GIUSTINIANI, ivi 1943 I 111), non è raro sentire parlare, fra i pra-

tici, dell'a. c. come d'un congegno atto a realizzare una «moratoria» nel senso stretto di *concessione di termine per il pagamento di debiti*, dimenticando che mai la legge s'è sognata di darle una simile portata e che «moratoria» in un senso così comodo non era in fondo neanche quella del vecchio codice di commercio, che, pur arrestando le esecuzioni e persino le «azioni» (art. 824) contro il debitore, non giustificava il ritardo nel pagamento del debito, non purgava la mora e non eliminava l'inadempimento e le sue conseguenze, sicché «dilazione», nel senso proprio di *giusta causa del ritardo*, non poteva essere ritenuta. Ma l'effetto della nuova «amministrazione controllata» è ancora più circoscritto dell'effetto della vecchia «moratoria»: l'art. 168 legge fallim. non parla più di impedimento all'inizio o prosecuzione di *azioni in genere* verso il debitore, ma soltanto di impedimento all'inizio o prosecuzione di *azioni esecutive sul patrimonio di lui*; il che si risolve nell'arresto di quelle sole azioni che attuano l'esecuzione forzata sul «patrimonio separato» dell'a. c., esclusa ogni altra azione di esecuzione *non riguardante tal patrimonio, o di cognizione* (di accertamento, di condanna, costitutiva) di qualunque genere.

In definitiva, la sola cosa che il creditore non può fare è *esercitare l'azione esecutiva su beni compresi nel patrimonio del debitore costituito in patrimonio separato*; può, invece, fare tutto il resto: agire per la condanna del debitore all'adempimento, o al risarcimento del danno per tardivo o mancato adempimento; o per la risoluzione del rapporto, del quale il credito fa parte, per inadempimento, e in genere agire con ogni azione (d'annullamento, di rescissione, di risoluzione, ecc.) che non abbia natura esecutiva; infine, può esercitare quelle azioni esecutive che, pur dirette contro il debitore, investano beni non compresi nel patrimonio del debitore su cui si svolgono gli effetti dell'amministrazione controllata, perchè l'art. 168 impedisce l'esercizio delle sole azioni esecutive (per espropriazione o anche per consegna o rilascio) *sul patrimonio del debitore*. Così potrà il creditore realizzare in via esecutiva il proprio credito su *beni dati in pegno o in ipoteca da terzi*, perchè in tal caso, anche volendosi considerare soggetto passivo dell'azione esecutiva sempre il debitore anzichè il terzo datore (v. così SATTA, *L'esecuzione forzata*, Milano 1937, p. 135-136; 257 segg.; 351 segg., per ciò che riguarda il «terzo possessore»; CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile*, Roma, 1942 I p. 239; II. p. 662, secondo cui il terzo datore è soggetto del solo rapporto processuale, non di quello materiale; *contra*, nel senso che soggetto passivo è solo il terzo datore, non il debitore: GORLA, *Le garanzie reali dell'obbligazione*, Milano 1935, p. 105; v. anche sull'argomento GARBAGNATI, *Riv. dir. proc. civ.* 1936 I 117; ANDRIOLI, *Commento al Cod. Proc. Civ.*, Napoli, 1947, III, p. 226-

227), resta fermo che il bene sul quale l'azione esecutiva incide *non è compreso nel patrimonio del debitore*, ma in quello del terzo, e quindi la relativa fattispecie si sottrae all'effetto impeditivo sancito dall'art. 168 comma 1° (a meno che — s'intende — il bene non sia nel frattempo passato dal patrimonio del terzo datore a quello del debitore, nel qual caso è diventato bene del debitore, immune dalle azioni esecutive a termini dell'art. 168). Altrettanto dicasi per il caso di *pegno su crediti di terzi*; e per il caso di pegno od ipoteca concessi dal debitore su beni già compresi nel proprio patrimonio, e poi (dopo la dazione) *passati nel patrimonio di terzi*. Anche in questo caso, il bene non fa parte del patrimonio del debitore investito dall'amministrazione controllata, ma di un patrimonio altrui: valgono, allora, le stesse considerazioni svolte a proposito del «terzo datore», giacchè circostanza rilevante, al fine di escludere l'effetto privativo dell'azione esecutiva previsto dall'art. 168, è non tanto l'essere la cosa *data in garanzia del terzo*, quanto il trovarsi *la medesima, durante l'amministrazione controllata, fuori del patrimonio del debitore investito da questa*: più che il terzo datore, interessa così il terzo possessore, e l'esclusione dell'effetto privativo dell'art. 168 per i beni usciti dal patrimonio del debitore dopo la dazione, non è che il correlativo (in senso inverso) della già accennata incidenza dell'effetto privativo sui beni di terzi datori *entrati successivamente nel patrimonio del debitore*.

Ritornando allo specifico argomento della consistenza della cosiddetta «moratoria» prodotta dall'a. c., debbo ricordare come nè il ricorso del debitore, nè il decreto ammissivo del Tribunale e nè tanto meno la deliberazione di *approvazione dei creditori* (che — come s'è visto — lascia inalterata la situazione sostanziale, conferendola solo l'attributo di *stabilità* sino alla scadenza del periodo prefisso), producano effetti del tipo di quelli prodotti dal fallimento o dalla domanda di concordato a termini rispettivamente degli artt. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e dell'art. 169: sospensione del corso degli interessi, immediata scadenza dei crediti, conseguenze specifiche in materia di compensazione, valutazione delle obbligazioni sociali, capitalizzazione di crediti di rendita vitalizia, riscatto dei crediti di vendita perpetua, ecc.. Come già ebbi ad osservare nel citato mio studio (*in Dir. fallim.* 1947, I, 170 segg.), i crediti conservano le loro naturali scadenze, producono gli interessi convenzionali o legali che loro competono, e il loro mancato pagamento nel termine stabilito produce le normali conseguenze dell'inadempimento: mora, risarcimento del danno e, nei contratti a prestazioni corrispettive, *exceptio inadimpleti contractus* e azione di risoluzione. È noto come, in fin dei conti, *neanche il fallimento*, in sè, costituisca una causa giustificatrice dell'inadempimento, non potendosi considerare le conseguenze d'indisponibi-

lità del medesimo come una «impossibilità della prestazione derivante da causa al debitore non imputabile» (art. 1218 Cod. Civ.); agli inadempimenti determinati dal sopravvenire del fallimento conseguono, perciò i normali effetti di risarcimento e di risoluzione (v. CANDIAN, *Il processo di fallimento*, Padova, 1939, p. 252 segg., v. ora un argomento testuale nell'art. 72 ult. alinea legge fallim.), salvo, per ciò che riguarda certi rapporti giuridici, quanto oggi dispone la nuova legge fallimentare con gli art. 72-83 (vendita, somministrazione, contratto di borsa a termine, associazione in partecipazione, conto corrente, mandato, commissione, locazione, appalto, assicurazione, edizione: per i quali contratti sono previsti specifici effetti del sopravvenire del fallimento, in deroga alle norme generali sulla vincolatività o scioglimento del rapporto). Orbene, per quanto riguarda l'amministrazione controllata non si rinviene alcun addentellato legislativo che giustifichi un'alterazione del normale vincolo obbligatorio e delle regole della sua attuazione (tranne il ripetuto impedimento delle azioni esecutive), o una deviazione dal normale corso di attuazione dei rapporti contrattuali: a) se, in sè, come s'è detto, non è causa giustificatrice dell'inadempimento il fallimento, *a fortiori* non lo è l'amministrazione controllata, che non genera un vincolo di indisponibilità altrettanto rigoroso, e in particolare, non togliendo al debitore l'ordinaria amministrazione del proprio patrimonio, non gli impedisce affatto di compiere quegli atti di ordinaria amministrazione che sono i *pagamenti di debiti scaduti*, e in genere l'adempimento delle obbligazioni assunte, in dipendenza o meno d'un rapporto contrattuale, quando e nell'ordine che vuole; b) *in* secondo luogo è da rilevare come, neanche per quei rapporti contrattuali, in relazione ai quali gli art. 72-83 della legge fallimentare sanciscono particolari effetti (di scioglimento, modifica, esclusione del risarcimento, ecc.) in deroga alle norme comuni, si abbia una parallela disciplina per l'amministrazione controllata, nè comunque alcuna norma di eccezione in relazione a quest'ultima; difatti le disposizioni che regolano l'a. c. non richiamano gli art. 72-83.

Non rimane che trarre da tutto ciò l'illazione che il debitore soggetto ad amministrazione controllata *ha il dovere di adempiere normalmente le proprie obbligazioni*, nè più nè meno come prima della medesima; e quando non adempie, sopporta tutte le conseguenze dell'inadempimento, dalla messa in mora alla risoluzione del contratto, dalla perdita della caparra al risarcimento del danno, anche se poi, in linea di *realizzazione pratica*, il creditore non potrà durante l'a. c. agire esecutivamente sul di lui patrimonio. Potrà però il creditore agire in giudizio nella fase di cognizione e conseguire la sentenza di condanna, od altra (ad es. costitutiva), che manderà in esecuzione dopo la cessazione del-

l'amministrazione controllata; e se subentrerà il fallimento, su tal sentenza, come su ogni altra situazione giuridica derivata dall'inadempimento, fonderà un proprio credito da insinuare al passivo, o un'altra pretesa da attuare nei confronti dell'amministrazione fallimentare (ad es.: domanda di rivendica, separazione, ecc. a termini dell'art. 103).

E che così debba essere è evidente, quando si consideri che l'amministrazione controllata non è affatto una procedura concorsuale, un istituto cioè — come il fallimento, la liquidazione coatta e in certo senso (nel suo scopo finale) il concordato preventivo — funzionalmente idoneo ad attuare un concorso di creditori per il loro soddisfacimento. Nell'a. c., al contrario, non si rinviene alcun piano di soddisfacimento di creditori; non si forma una massa passiva in cui concretare una partecipazione a concorso, nè si accertano i crediti, e tanto meno si graduano al fine di rilevare le eventuali pretese: i creditori entrano in considerazione solo come soggetti chiamati a manifestare la loro volontà di approvazione o rigetto della proposta del debitore e come titolari di interessi tutelati, non come destinatari di un soddisfacimento congegnato in concorso. Insomma l'a. c. è — come dice la sua stessa denominazione — una «amministrazione» «controllata»: un'attività, cioè, di gestione dell'azienda (e degli altri beni del debitore), con la sovrapposizione d'un controllo e d'un limitato vincolo d'indisponibilità, e nient'altro che questo. La inesistenza d'un concorso si risolve nell'*inesistenza d'un dovere di rispettare, nei pagamenti, l'ordine di prelazione fra i creditori, e tanto meno la par condicio creditorum* (diversamente, secondo il SATTA, *Istituzioni di diritto fallimentare*, 1942, p. 297, per il concordato, che però presuppone una insolvenza insanabile). Il debitore e gli organi dell'a. c. provvedono così ai pagamenti, allo stesso modo come si sarebbe provveduto se l'a. c. non vi fosse stata, uniformandosi ai medesimi criteri di utilità ed opportunità di pagare un creditore prima d'un altro, di trovarsi adempiente in un rapporto che più preme, anzichè in un altro il cui inadempimento non determina conseguenze gravose, e di liberarsi dalle posizioni più onerose e pericolose a scapito di quelle più tollerabili; e in genere a tutti quegli altri criteri di oculata gestione economica cui si uniforma un imprenditore normalmente preposto alla propria impresa. Con questo di più: che il debitore soggetto ad a. c. può sfruttare la situazione di arresto delle azioni esecutive, generata dall'a. c., per rinviare, senz'uopo di espresse concessioni di dilazioni, il pagamento di quei debiti, che per non essere dipendenti da rapporti bilaterali, o comunque per la circostanza che non derivano dal loro inadempimento svantaggi maggiori della corresponsione degli interessi, sono debiti il cui pagamento si può rinviare senza tema di conseguenze di «danni» o «risoluzioni», lesive della consistenza

patrimoniale o comunque di rilevanti interessi dell'impresa. Può pagarsi un creditore chirografario e tralasciarsi il pagamento d'un creditore privilegiato; può sospendersi ogni pagamento, o quanto meno eseguirsi solo quei pagamenti che dipendono da rapporti bilaterali alla cui attuazione l'impresa ha particolare interesse. Unica direttiva e limite, in questo atteggiamento circa l'adempimento di obbligazioni, è il sovrastante controllo del commissario e la direzione del giudice; quello e soprattutto quest'ultimo sono in grado di dominare l'atteggiamento del debitore eliminando ogni eventuale abuso e imponendogli una certa linea di condotta o un certo programma di pagamenti, non solo indirettamente attraverso la possibilità di sanzionare ogni suo sviamento e ogni sua minaccia agli interessi del patrimonio con una iniziativa per la gestione commissariale ex art. 191, o per la revoca dell'amministrazione controllata con eventuale dichiarazione di fallimento ex art. 192, ma anche direttamente impedendo, attraverso il diniego dell'autorizzazione, la messa in essere, la parte del debitore, degli atti (di alienazione, di conseguimento di finanziamenti, ecc.), normalmente rientranti fra quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione, attraverso i quali egli possa procurarsi i mezzi liquidi di pagamento. Né può il debitore pagare attraverso *optiones in solutum*, poichè se — come ho detto — gli è consentito senza autorizzazione del giudice (salvo il caso di gestione commissariale nella quale procede anche agli adempimenti il commissario, e quello di divieto espresso nelle « direttive » del giudice) di procedere ai normali adempimenti di obbligazioni prestando le *res dovute*, e pagando in denaro i debiti pecuniari, non gli è consentito ricorrere alla *datio in solutum*, che eccede l'ordinaria amministrazione, senza autorizzazione del giudice.

I creditori pagati durante l'a. c. (non però se v'è gestione commissariale) dal debitore, con o senza autorizzazione del giudice nei limiti testè precisati, anche con violazione della *par condicio* o senza rispetto dell'ordine di prelazione, sono bene pagati e non debbono restituire ciò che hanno ricevuto, neanche se poi succede il fallimento, salva s'intende la sola eventualità della azione revocatoria, eccezionalmente prevista, anche per i pagamenti di debiti scaduti (a differenza, in ciò, dalla « revocatoria » ordinaria: art. 2901, comma 2 Cod. Civ.), dall'art. 67 comma 2 legge fallimentare.

Ho parlato sinora solo dei pagamenti di debiti scaduti. Per ciò che riguarda il pagamento di debiti non ancora scaduti, trattandosi d'una rinuncia al beneficio del termine, e quindi di atto eccedente l'ordinaria amministrazione, è da ritenersi che il debitore non possa provvedervi senza l'autorizzazione del giudice, come per la *datio in solutum*.

In conclusione, di nessuna « moratoria » in senso proprio gode il debitore. Direi, anzi, che finisce,

sotto certi aspetti, per trovarsi in una situazione peggiore — per ciò che riguarda il dovere di adempiere le proprie obbligazioni — di quella in cui si sarebbe trovato senza la procedura d'a. c.. Non è escluso, infatti che, in conseguenza dell'ammissione ad a. c. e degli effetti che la medesima produce, possa subire l'applicazione dell'art. 1186 Cod. Civ., concernente la *decadenza dal beneficio del termine* per essere divenuto insolvente (il che può succedere e non succedere in occasione dell'a. c.: v. il mio studio cit. I, p. 16 segg.), o per aver diminuito le garanzie date, o non dato quelle promesse. Può egli debitore trovarsi pure a dover subire l'applicazione dell'art. 1461 Cod. Civ., a termini del quale l'altro contraente può *sospendere l'esecuzione della prestazione dovuta al debitore*, per essere le condizioni patrimoniali di questo (anche in considerazione della sottoposizione ad a. c., o quanto meno della confessione di imbarazzo patrimoniale implicita nel ricorso) divenute tali da porre in pericolo il conseguimento della controprestazione. Il debitore, per evitare tal sospensione, può prestare idonea garanzia, per la quale è però normalmente postulata l'autorizzazione del giudice. Altre conseguenze sfavorevoli possono derivare al debitore dall'applicazione dell'art. 1959 in materia di *mandato di credito*, potendo il ricorso all'amministrazione controllata da parte del mandante o del terzo, costituire indice del peggioramento delle condizioni patrimoniali, che a termini di detta disposizione, legittima colui che ha accettato l'incarico di fare credito, ad astenersi dalla esecuzione di questo; nonchè dall'applicazione dell'art. 1953, in materia di *fideiussione*, quando la situazione patrimoniale sulla base della quale è stata concessa al debitore principale l'a. c. consista, non in un mero imbarazzo momentaneo, ma in una vera e propria insolvenza, sia pur sanabile e temporanea. L'esemplificazione potrebbe continuare, ma ai fini del presente lavoro mi basta aver prospettato come la pendenza d'una procedura d'a. c., non solo non produca alcuna *dilazione nei pagamenti*, ma attraverso la sua *consistenza indiziaria* nei riguardi della situazione patrimoniale che ne costituisce il presupposto, possa portare all'applicazione, a danno del debitore, di quelle norme che servono a cautelare i terzi contro i peggioramenti di condizioni patrimoniali del proprio contraente: e può così il debitore trovarsi costretto addirittura ad adempiere prima del tempo o a prestare idonee garanzie se vuole evitare certe conseguenze dell'inadempimento.

#### 4. - Tutela dei creditori contro i mutamenti pregiudizievole della situazione patrimoniale attiva e passiva.

Come già si è accennato, contrappeso della sottrazione ai creditori del potere d'aggressione del patrimonio del debitore con azioni esecutive, è l'as-

sicurazione ai medesimi della immunità del patrimonio da disposizioni nocive del debitore, e della immutabilità della situazione creditoria nella sua consistenza e nel suo ordine di prelazioni.

All'immunità del patrimonio da disposizioni nocive del debitore si provvede con la già profilata *sostituzione (parziale) d'attività*, o integrazione coattiva di poteri, grazie alla quale sono inefficaci verso i creditori anteriori all'a. c. *gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dal debitore senza l'autorizzazione scritta dal giudice* (art. 167). Come ampiamente ebbi ad illustrare nel già citato mio studio (in Dir. Fallim., 1947 I, p. 127 segg.), si tratta d'un tipico fenomeno di « inefficacia relativa » (per difetto d'un *presupposto di legittimazione*: l'autorizzazione del giudice), il cui congegno di funzionamento si coglie, non tanto durante il corso dell'a. c., nel quale, non svolgendosi alcun concorso di creditori e non verificandosi quindi alcuna graduazione dei medesimi, meno percepibile sembra la preminenza delle posizioni creditorie anteriori rispetto alle situazioni giuridiche colpite da detta inefficacia, quanto soprattutto nel caso in cui, all'amministrazione controllata, succeda il fallimento, giacchè in tal caso la relatività dell'inefficacia, proiettandosi sul concorso fallimentare, determina in esso, col suo caratteristico meccanismo di *immunizzazione dei beneficiari dell'inefficacia, dalle conseguenze degli atti da questa colpiti*, una postergazione di ogni eventuale credito derivante dagli atti così inefficaci, ai crediti anteriori e, per logica estensione (in dipendenza d'una sostanziale inscindibilità di effetti), ai crediti derivanti da atti regolarmente posti in essere dal gestore (debitore; o, nel caso dell'art. 191, commissario) durante l'a. c. (di ordinaria amministrazione, da solo; oppure eccedenti questa, con l'autorizzazione del giudice). Il congegno dell'« inefficacia relativa » si risolve quindi, nella costituzione d'un *diritto di prelazione* a favore dei creditori anteriori al decreto d'ammissione ad a. c. e di quelli posteriori il cui credito deriva da atti compiuti da chi aveva la legittimazione a compierli; tal diritto di prelazione determina la formazione, nel passivo del fallimento succeduto senza soluzioni di continuità all'a. c., di *due masse di creditori*, la prima delle quali (quella comprendente i creditori muniti del menzionato diritto di prelazione) è *preferita alla seconda* (quella comprendente i crediti derivanti da atti inefficaci) nella ripartizione delle somme ricavate dalla liquidazione di *beni già compresi nel patrimonio separato dell'a. c.*, sì che nessun creditore della massa postergata (la seconda), neanche se privilegiato o fornito di pegno o ipoteca, può essere soddisfatto su dette somme se non siano prima soddisfatti *tutti* i creditori, anche chirografari, della massa preferita (la prima). In questo preciso senso, aderendo alla tesi da me affacciata nel citato mio studio (in Dir. Fall., 1947 I 32), è la recente sentenza del Trib. di

Roma in data 24-7-1947 (pubblicata in Dir. Fallim. 1947 II 229, con mia nota, ove è riportato anche il decreto del giudice delegato che rendeva, nello stesso fallimento esecutivo lo stato passivo). Naturalmente questa prelazione e la relativa formazione di due masse hanno luogo solo in ordine ai beni che già facevano parte del patrimonio separato dell'a. c., perchè solo nell'ambito di questo funziona la inefficacia relativa sancita dall'art. 167, mentre sui beni *estranei a tal patrimonio*, e così sui beni *sopravvenuti* durante il fallimento a termini dell'art. 42 cpv., ambo le masse di creditori concorrono su un piano di perfetta parità.

Ma il risalto che testè ho dato al proiettarsi dell'inefficacia relativa sancita dall'art. 167 nel successivo fallimento, non esclude che sensibili possano essere le sue conseguenze anche durante l'a. c., sebbene meno agevolmente percepibili. Potenzialmente la postergazione dei crediti derivanti da atti inefficaci, agli altri, ha luogo anche durante l'a. c., ma mancando in questa una vera e propria situazione di concorso, non si può manifestare altrimenti che attraverso il *difetto di legittimazione del debitore a pagare essi crediti*, risolvendosi l'inefficacia dei loro titoli in una assimilazione del pagamento di essi agli *atti eccedenti l'ordinaria amministrazione* che non possono essere compiuti senza l'autorizzazione del giudice (che difficilmente questi concederà). Le conseguenze d'inefficacia relativa sono identificabili, durante l'a. c., anche per gli atti dai quali derivano, a favore di terzi, diritti diversi dai semplici crediti di denaro: l'attuazione di tali diritti non può aver luogo nei confronti dell'a. c., in dipendenza dell'*insensibilità del patrimonio separato di quest'ultima rispetto all'attività di chi non è legittimato a disporre e quindi ai vincoli derivanti da atti inefficaci*. Invece, cessa ogni conseguenza dell'inefficacia relativa nel caso di chiusura dell'a. c. senza *immediata* successione di fallimento o di concordato: il riacquisto, da parte del debitore, della disponibilità del proprio patrimonio cancella ogni conseguenza d'inefficacia relativa quasi attraverso una implicita sanatoria; e se poi a tal riacquisto succede un fallimento o un concordato preventivo, essendo le conseguenze d'inefficacia già cancellate, non ha più luogo alcuna prelazione e formazione di masse distinte, ma il concorso di tutti i creditori è su un piano di perfetta parità.

Altra tutela dei creditori contro le variazioni pregiudizievoli della situazione patrimoniale, è l'impedimento di ogni alterazione nelle posizioni rispettive dei creditori medesimi (salva — s'intende — autorizzazione del giudice). L'ordine delle prelazioni e la *par condicio* che pure — come s'è visto — possono violarsi con pagamenti di debiti scaduti, devono per altro verso essere salvaguardati, in maniera da impedire perturbamenti dell'uno o dell'altra ad opera del debitore o degli stessi creditori con atti diversi dai pagamenti, con mezzi disponibili, di

debiti scaduti. A ciò provvede, da un lato la già accennata disposizione dell'art. 167 che, paralizzando la libera attività del debitore eccedente l'ordinaria amministrazione, preclude a costui i pagamenti di debiti non scaduti, le *dationes in solutum* e anche la possibilità di effettuare concessioni di diritti di prelazione, le quali eccedono indubbiamente la ordinaria amministrazione; e d'altro lato l'ultimo comma dell'art. 168, che sancisce un'inefficacia (relativa) rispetto ai creditori concorrenti (anteriori; e posteriori dipendenti da atti posti in essere dai legittimati), in tutto simile all'inefficacia sancita dall'art. 167 e testè esaminata, a carico degli acquisti di diritti di prelazione da parte dei creditori, avvenuti senza autorizzazione del giudice dopo la presentazione del ricorso. Tal impedimento alla costituzione di diritti di prelazione è ancor più rigoroso di quello derivante dall'art. 167 perchè investe anche gli acquisti *non convenzionali* (legali, giudiziali), e perchè ha — come già s'è detto — una *decorrenza anteriore, sin dal momento del ricorso* (s'intende *condizionatamente al successivo buon esito di questo*, e cioè all'intervento d'un decreto d'ammissione).

E' inutile precisare come sono colpiti dall'inefficacia sancita dall'art. 168 ult. comma, non solo gli acquisti di diritti di prelazione non contestuali, ma anche gli acquisti *contestuali alla nascita del credito*, perchè la norma concerne genericamente tutte le costituzioni di diritti di prelazione. D'altronde, se anche si volesse, sottilizzando sul tenore letterale della norma (« I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti ») ritenere che rientri nella previsione della medesima solo l'acquisto di diritti di prelazione da parte dei creditori *già esistenti e concorrenti* al momento del ricorso, sarebbe sempre da considerare che la costituzione, in sè, d'una prelazione e lo stesso atto (mutuo, compera, ecc.) con cui si pone in essere il credito, rientrano normalmente nella sfera delle operazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione, interdette al debitore dall'art. 167.

##### 5. - Incidenza dell'amministrazione controllata sui rapporti di garanzia.

Occorre ora fermare l'attenzione sui riflessi dell'ammissione ad a. c. o del ricorso introduttivo sui rapporti di garanzia esistenti al momento dell'una o dell'altro, (o quanto meno successivamente creati dai soggetti legittimati). Deve distinguersi fra garanzie *personali* e *garanzie reali*; e a proposito di queste ultime fra garanzie concernenti *beni del debitore* e garanzie su *beni di terzi* o successivamente pervenuti a terzi.

In ordine alle *garanzie personali*, viene immediatamente in considerazione la figura del *fidejussore* e si prospetta, in primo piano, la questione se possa

il creditore, il cui debitore è stato ammesso ad a. c. o ha presentato il relativo ricorso, non potendo perseguirlo esecutivamente, escutere il fideiussore. La questione non è nuova, essendosi già presentata a proposito dell'effetto c. d. moratorio della procedura di concordato preventivo; ed è stata risolta nel senso che, non svolgendo il concordato alcun effetto a favore dei fideiussori, questi, *quando siano solidalmente obbligati* assieme al debitore, possono essere senz'altro escussi dal creditore anche durante la procedura di concordato del debitore principale, mentre quando si tratti di *fideiussori non solidali*, « poichè in forza del beneficio di escussione di cui godono non possono essere molestati prima del debitore principale », l'impedimento all'esercizio di azioni esecutive contro il debitore, determinato dal concordato, si risolve in un'impossibilità di agire anche contro essi fideiussori trincerati dietro il *beneficium excussionis* (cfr. BONELLI, *Il fallimento*, III n. 880; v. anche CUZZERL-CICU, *Del fallimento*, Torino 1927, p. 1014 segg.). La soluzione mi sembra esatta e si può estendere senz'altro alla parallela questione in sede d'amministrazione controllata. Dall'art. 168, che esaurisce la disciplina degli effetti verso i creditori della procedura d'a. c., non si trae in proposito — come s'è visto — altra disposizione limitativa che questa: i creditori non possono esercitare azioni esecutive *sul patrimonio del debitore*. Nessun effetto è contemplato a carico dei creditori per ciò che riguarda la possibilità di escutere i condebitori solidali e i fideiussori. Sicchè, per costoro, hanno vigore le norme generali concernenti la legittimazione del creditore ad agire contro di essi, per lo meno sino a che all'applicazione di tali norme generali non costituisca ostacolo quell'unico effetto, sancito dall'art. 168 comma 1, dell'impedimento di azioni esecutive sul patrimonio del debitore principale che abbia chiesto l'a. c. E' evidente allora come, laddove tali norme generali legittimano il creditore ad agire senz'altro contro il condebitore o il fideiussore senz'uso d'una previa escussione del debitore principale, egli possa senz'altro agire contro di loro anche se l'azione esecutiva contro il debitore principale (che ha fatto ricorso all'a. c.) gli sia preclusa; mentre laddove, sempre in base alle norme comuni, egli creditore può agire contro il condebitore o il fideiussore *solo dopo avere inutilmente escusso il debitore principale*, perchè questo gode del c. d. *beneficium excussionis*, ecco che l'esistenza d'una procedura d'amministrazione controllata concernente tal debitore principale ostacola l'azione del creditore contro il coobbligato; e ciò non perchè esista una norma speciale sancente particolari effetti su tal rapporto accessorio, ma perchè, anche applicando le sole norme comuni, l'impossibilità di agire esecutivamente contro il debitore principale, costituisce un ostacolo pratico all'azione contro il coobbligato impedendo la verifica del suo presupposto: la previa escussione del debitore principale.

Orbene, ciò premesso, è da rilevare come, nel nuovo Codice Civile, il fideiussore, a differenza di quanto accadeva sotto il vigore del vecchio Cod. Civ. (il cui art. 1907 prevedeva, come regola, il *beneficium excussionis* a favore del fideiussore), « è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito » (art. 1944 comma 1°); e il *beneficium excussionis* ha luogo solo quando sia convenzionalmente stabilito (art. 1944 comma 2°). Si è così generalizzata, variandone il congegno (da « presunzione », a « norma dispositiva »), la regola della solidarietà dell'obbligazione del fidejussore, salvo convenzione contraria, già stabilita dall'art. 40 comma 2° Cod. Comm., per le sole garanzie di obbligazioni commerciali. Tal natura *solidale* dell'obbligazione del fideiussore, togliendo a questo il *beneficium excussionis*, si risolve ovviamente nell'impossibilità, per lui, di sottrarsi all'azione del creditore, con il pretesto che il debitore è sotto amministrazione controllata e non può quindi essere escusso; giacchè il creditore può rispondere che di previa escussione del debitore principale non v'è bisogno, ed egli può senz'altro rivolgersi al fidejussore non essendo il rapporto di fidejussione toccato da alcun effetto dell'a. c..

Ma debbo aggiungere qualcosa di più. Anche quando il *beneficium excussionis* sia stato convenzionalmente stabilito, ben difficilmente potrà il fideiussore trincerarsi dietro di esso per sfuggire al creditore il cui debitore si trovi sotto amministrazione controllata. Ciò in dipendenza della disposizione (innovativa) del 2° comma dell'art. 1944, secondo cui anche quando sia pattuito il *beneficium excussionis*, « il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione ». E' chiaro che deve indicare beni *espropriabili*, beni cioè su cui la azione esecutiva possa trovare *utile* svolgimento. Diversamente non può valersi del beneficio d'escussione per mancato assolvimento dell'*onere* cui il ricorso a tal beneficio è condizionato. Orbene, se il debitore principale è sotto amministrazione controllata e sui di lui beni, giusta l'art. 168 legge fall., nessuna azione esecutiva può, sotto pena di nullità, essere iniziata (o proseguita), quali beni espropriabili del debitore può il fideiussore indicare al creditore che agisce contro di lui? Nessuno di quelli compresi nel patrimonio separato su cui si svolgono gli effetti dell'amministrazione controllata, appunto perchè non espropriabili a sensi dell'art. 168; e nessuno di quelli non rientranti in detto patrimonio, essendo esclusi da questo solo i rapporti *personalissimi* del debitore, quelli precisamente che hanno per oggetto *beni impignorabili*. Potrebbe solo ipotizzarsi la rara eventualità d'un'impignorabilità *relativa*, grazie alla quale un certo bene, escluso dal patrimonio separato dall'a. c. come generalmente impignorabile, sia eccezionalmente assoggettabile ad esecuzione per certi

peculiari crediti (alimentari, ecc.): il fideiussore d'uno di questi potrebbe indicare tal bene come espropriabile a vantaggio di un simile creditore qualificato. Ma si tratta di caso eccezionalissimo. La regola rimane che il fideiussore non ha la possibilità di indicare beni espropriabili e non può quindi *in concreto* giovare del *beneficium excussionis*; e il creditore, non potendo agire contro il debitore principale sotto a. c., agirà senz'altro contro il fideiussore ed escuterà quest'ultimo.

Quando si tratti di *fideiussore di fideiussore* e quest'ultimo o il debitore principale o ambedue siano sotto a. c. (o — meglio — sia stato da essi presentato il relativo ricorso, decorrendo gli effetti dell'art. 168 dalla data di questo), ritengo che, se nè il debitore principale nè i fideiussori paghino, possa il creditore agire contro il subfideiussore. Nè questi può eccepirgli il difetto d'escussione del debitore principale o del fideiussore, non escussi perchè sotto a. c., poichè l'art. 1948 Cod. Civ. prevede la obbligazione del subfideiussore per il solo fatto che debitore e fideiussori siano insolventi, cioè non paghino perchè non possono pagare, e *non esige una previa loro escussione*.

Anche nell'applicazione della norma concernente il *beneficium divisionis* (art. 1947), è da rilevare come vi si parli di « insolvenza » di uno dei fideiussori, e non di previa « escussione » di lui, sicchè nel caso che egli si trovi sotto a. c. e non paghi, può ritenersi verificata la fattispecie prevista dal 2° comma dell'art. 1947 (salvo — s'intende — che egli abbia delle ragioni — diverse dall'insolvenza — per non pagare).

Passiamo ora ad esaminare il caso della garanzia reale su beni di proprietà del debitore. Se si tratta di *ipoteca*, è chiaro che non può il creditore agire in via esecutiva su di esso bene, trattandosi di esercizio di azione esecutiva impedito dal disposto dell'art. 168 comma 1°, che inficia di nullità *tutte* le azioni esecutive, anche se di creditori *muniti di garanzia reale*. Se si tratta di *pegno* o di credito munito di alcuno dei *privilegi*, contemplati dagli art. 2756 e 2761 Cod. Civ., i casi sono due: a) o il creditore agisce con la normale azione esecutiva prevista dagli art. 483 e segg. e 513 e segg. Cod. Proc. Civ.; e in tal caso la sua azione, anche quando si ometta il pignoramento a termini dell'art. 502 Cod. Proc. Civ., è senz'altro impedita dalla esistenza di un a. c., sempre in dipendenza dell'art. 168 comma 1°, perchè si tratta di vera e propria azione esecutiva (cfr. art. 502 cit.); b) oppure il creditore procede direttamente alla vendita a termini degli art. 2796 e segg. Cod. Civ.; e allora sorge la questione se tal vendita *diretta* da parte del creditore pignoratizio (o privilegiato) costituisca o meno « esercizio di azione esecutiva », impedito dall'art. 168. La questione non è semplice e la soluzione tutt'altro che evidente: una trattazione in questa sede sareb-

be fuor di luogo e debbo quindi limitarmi a pochi cenni.

Per il caso di fallimento è dettata, nell'art. 53, un'apposita norma, in virtù della quale il creditore pignoratorio o privilegiato può procedere direttamente alla vendita, dietro autorizzazione del giudice delegato, che stabilisce se la vendita debba essere fatta ad offerte private o all'incanto determinando le modalità relative e può eventualmente autorizzare, invece, il curatore a riprendere le cose pagando il creditore, o a procedere lui alla vendita. Tal norma non è richiamata per l'amministrazione controllata, nè può ad essa estendersi per analogia, date le diverse finalità dei due procedimenti, il fallimento rivolto a scopi di liquidazione, in relazione ai quali deve attuarsi l'esecuzione, pur rigorosamente disciplinata, e l'a. c. rivolta a scopi di ordinata gestione, in relazione ai quali è postulato un arresto — e non una disciplina — delle esecuzioni. Non resta, allora, che identificare la portata del divieto di esercizio di azioni esecutive sancito dall'art. 168: comprende le sole esecuzioni in sede giudiziaria, o anche queste forme di esecuzione extragiudiziaria, che dall'art. 53 cit. vengono chiamate «realizzazione di credito» e dagli art. 2796 e 2797 Cod. Civ. «vendita» anziché «esecuzione»? Sembra, in questi casi, quasi trattarsi di esecuzioni senza azione, di forme cioè di autotutela privata (ANDRIOLI, Commento al Cod. Proc. Civ., 1947, III, p. 71; ASCARELLI, Riv. dir. proc. civ., 1927, I, p. 24) senza l'esercizio di un'azione, la quale, per lo meno nel linguaggio del diritto positivo, appare inseparabile dal riferimento alla sede giudiziaria. Ciò soprattutto ora che è scomparsa l'autorizzazione giudiziale dell'art. 1884 Cod. Civ. 1865 (v. GORLA, in Tutela dei diritti, Bologna, 1945, p. 323). Tuttavia, non si può trascurare che, anche mancando un vero e proprio agire in sede giudiziaria, non manca all'atteggiamento del creditore, che ricorre alla vendita a termini degli art. 2796 e 2797 Cod. Civ., la consistenza di esecuzione forzata su un bene ancora di proprietà del debitore: sostanzialmente si tratta sempre di un'esportazione forzata sia pur con maggiore snellezza di forme (cfr. GORLA, op. cit., p. 259; v. in argomento anche CARNACINI, Contributo alla teoria del pignoramento, Padova 1936, p. 266 e segg., secondo cui la dipendenza da un'azione esecutiva, sia pur con differenza di forme e di presupposti, non può essere negata; v. anche ANDRIOLI, op. cit., III, 71, che considera l'esecuzione a termini dell'art. 502 un «normale processo di espropriazione» contrapponendolo alla procedura dell'art. 2797, che dovrebbe quindi ritenersi una anormale forma di espropriazione). Orbene, l'art. 168, quando sancisce l'impedimento all'esercizio delle azioni esecutive, non intende tanto precludere al creditore la via giudiziaria dell'esecuzione, lasciando aperte quelle vie extragiudiziali di esecuzione, che incidono sul patrimonio del debitore in

modo ancor più immediato di quelle giudiziarie, quanto piuttosto impedire in linea generale l'esecuzione forzata su beni rientranti nel patrimonio separato assoggettato ad a. c., comunque tal esecuzione venga attuata. Intende, insomma, privare i creditori dell'esercizio del potere di agire esecutivamente sul patrimonio del debitore, considerato tal potere nella sua radice sostanziale di idoneità a realizzare la responsabilità patrimoniale sancita dall'art. 2740, a prescindere dal suo svolgersi in una forma (giudiziaria) anziché in un'altra (non giudiziaria). E', insomma, quel potere, in virtù del quale il diritto di proprietà del debitore su una certa cosa soggiace a una coattiva disposizione altrui per soddisfacimento di crediti, che l'art. 168 intende paralizzare, immobilizzandone l'esercizio nelle mani del creditore, non l'irrilevante profilo del suo svolgimento giudiziario. In questo senso, e solo in questo, l'art. 168 può parlare di arresto delle azioni esecutive; diversamente la disposizione mancherebbe alla sua compiuta funzione permettendo il conseguimento in altra forma di ciò che essa vuole vietare nella sostanza. L'estensione del divieto dell'art. 168 anche a dette forme di autotutela di creditori pignorati o privilegiati dipende allora, non da un'applicazione analogica, indubbiamente inammissibile in materia di *ius singulare*, bensì dalla circostanza che tal estensione rientra nella ratio della stessa norma dell'art. 168 e, anche se non perfettamente dipendente dalla sua lettera, ne resta assorbita dallo svolgimento logico.

Detti creditori non possono, così, agire esecutivamente sui beni del debitore in loro possesso, come neanche può il creditore, munito di pegno su un credito del debitore, agire sulle cose diverse dal denaro che egli abbia ricevuto in riscossione, a termini degli art. 2803-2804 (che peraltro rinviano agli art. 2797-2798), perchè anche in tal caso si tratta di cose di proprietà del debitore, sulle quali il creditore, per realizzare il proprio credito, dovrebbe esercitare quel potere di esecuzione (vendita, assegnazione), del cui esercizio è invece stato privato. Quando invece si tratti di crediti di denaro, la situazione sembra diversa: in relazione allo stesso disposto dell'art. 2803, il creditore può senz'altro ritenere quanto serve al soddisfacimento delle sue ragioni, senza bisogno di procedere ad alcuna esecuzione. Può pensarsi, allora, ad una immediata confusione del denaro riscosso col restante patrimonio del creditore, sì che non sia configurabile alcuna proprietà del debitore sul denaro stesso: allora, ovviamente, l'autorizzato trattenimento da parte del creditore dell'importo corrispondente al suo credito si effettua, non attraverso una — vietata — esecuzione su cose rientranti nel patrimonio del debitore (art. 168), ma attraverso una — permessa — compensazione di un proprio credito con il credito del debitore a conseguire la somma che egli creditore ha riscosso, e quindi attraverso un congegno

che non tocca in alcun modo beni compresi nel patrimonio separato. Potrebbe, peraltro, obiettarsi che l'esercizio del potere di esecuzione non stia tanto in tale trattenimento di somma, quanto nella stessa riscossione del credito dato in pegno, nella quale, in fin dei conti, il creditore finisce per agire in luogo del debitore nell'esercizio del «potere di riscuotere i propri crediti», che a questo compete, e quindi per esercitare un'azione esecutiva sul credito avuto in pegno, vietata dall'art. 168 citato; e la riprova si avrebbe nella circostanza che egli non può, in dipendenza di quest'articolo, chiedere l'assegnazione o la vendita del credito non riscosso a termini dell'art. 2804, riscontrandosi in tale iniziativa un'esercizio di azione esecutiva parallelo a quello in base al quale il creditore chiede l'assegnazione o la vendita delle cose mobili avute in pegno: l'assimilazione di tali iniziative a quella della riscossione, ai fini dell'applicazione dell'art. 168, sembra inevitabile. Può, tuttavia, replicarsi che alla dazione in pegno si accompagna *ex lege* un mandato a riscuotere il credito; nel qual caso la riscossione si presenta come attuazione del mandato, non come esercizio di azione esecutiva. Nè tal replica prova troppo, in quanto si possa allora ipotizzare anche un mandato a vendere il credito ed escludere così anche tal vendita di credito, dal divieto dell'art. 168, come attuazione di mandato, perchè fra potere di riscossione e potere di vendita v'è una netta differenza che giustifica la diversa soluzione adottata per i due casi: il potere di riscuotere viene esercitato senza alcuna formalità e senza bisogno di alcuna autorizzazione e può quindi ben configurarsi come dipendente da un mandato, attuabile in virtù d'un potere veramente proprio, mentre il potere di vendere deve esercitarsi attraverso le peculiari forme contemplate dall'art. 2797 (v. art. 2804), e cioè attraverso quella via di esecuzione forzata extra-giudiziaria, che non può affatto considerarsi come libera attuazione dei poteri derivanti da un mandato; e il potere d'assegnazione non può esercitarsi senza autorizzazione giudiziale, il che lo allontana ancor più decisamente dalla figura del mandato.

Nel chiudere l'argomento, non posso non riconoscere che molti dubbi permangono sulle soluzioni che ho appena profilato, e molto resta ancora da meditare in proposito, sia per ciò che riguarda l'assimilazione della vendita e dell'assegnazione contemplate dagli art. 2796 e segg., 2803, in fine, e 2704, all'esercizio di azioni esecutive, impedito dall'art. 168, sia per ciò che riguarda la configurazione del potere di riscuotere il credito avuto in pegno e trattenere il riscosso, come attuazione di un mandato *ex lege* a vendere e successiva attuazione di una compensazione. Dubbi su quest'ultimo punto sorgono soprattutto in dipendenza della previsione, da parte dello stesso art. 2803, d'un obbligo del creditore, su richiesta del debitore, di depositare la

somma o l'altra cosa fungibile riscossa quando ancora non sia scaduto il proprio credito; il che sembra impedire, attraverso l'individuazione del denaro od altra *res* nella *species* depositata, la postulata confusione, sulla cui base soltanto, è possibile escludere l'applicazione dell'art. 168, ritenendo non esservi una cosa rientrante nel patrimonio del debitore, sulla quale gravi l'esecuzione.

Naturalmente, minori sono i dubbi quando — come sovente avviene nella pratica — la garanzia venga data al creditore attraverso una vera e propria cessione, anche *pro solvendo*, del credito. La cessione, sia pur effettuata a scopo di garanzia (il che può eventualmente integrare il profilo del negozio fiduciario; o di quello indiretto; o anche — se si voglia considerare la cessione come un atto astratto — l'inserimento dell'atto astratto di cessione in un negozio causale innominato di garanzia), comporta un'attribuzione volontaria al cessionario del potere di esigere il credito; sicchè quando il cessionario riscuote il credito non esercita certamente quel potere di aggressione del patrimonio altrui per farne valere la responsabilità, che è l'azione esecutiva, ma esercita il potere di esigere l'adempimento d'un credito già diventato, per cessione volontaria, proprio, quindi un potere su cosa propria, da cui esula ogni riflesso coattivo. La fattispecie esorbita, adunque, decisamente dal divieto dell'art. 168.

Quanto sinora ho detto riguarda la realizzazione, da parte del creditore, di crediti che gli siano stati dati in pegno o ceduti in garanzia; mentre la esecuzione su crediti in possesso del debitore, risolvendosi in ogni caso in un esercizio dell'azione esecutiva è decisamente impedita dal disposto dell'art. 168.

Resterebbe da trattare la questione della garanzia reale su cose appartenenti a terzi, o perchè date in garanzia da costoro (dazione in pegno, in ipoteca, da parte del terzo), o perchè, pur date in garanzia dal debitore, sono state trasferite a terzi. Ma su questo punto già mi sono trattenuto a suo tempo, in sede d'interpretazione dell'art. 168, laddove ho escluso la possibilità di far rientrare le azioni esecutive su tali beni di terzi fra quelle vietate da detto articolo, non trattandosi di cose facenti parte del patrimonio del debitore, assoggettato alla «separazione» dell'a. c.

## 6 - Casi permessi di autotutela del creditore.

Già si parlò a suo tempo di alcuni casi nei quali il creditore può, astenendosi dall'adempiere (art. 1460, 1461, 1953), o ritenendo il debitore decaduto dal beneficio del termine (art. 1186), ecc., esercitare una forma di autotutela contro l'atteggiamento del debitore ammesso ad a. c. che non adempia la propria obbligazione o, apparendo insolvente o comunque in condizioni patrimoniali precarie, non presti le opportune garanzie.

A tale autotutela il creditore è legittimato sempre che la medesima non si risolva, nella sostanza, in un esercizio d'azione esecutiva, impedito dall'art. 168, poichè — come a suo tempo dissi — la esistenza d'una procedura d'amministrazione controllata non altera in alcun modo i rapporti fra creditore e debitore ammesso alla medesima (o fra questo e un terzo contraente), salva la ripetuta privazione di azione esecutiva. Di questo principio generale sono applicazione detti casi di autotutela, nonchè quel caso specifico di autotutela, in sede più vicina a quella esecutiva, che è la riscossione del credito avuto in pegno, o in cessione, per soddisfarsi del proprio credito, della quale s'è detto sopra. Vediamo ora alcune altre applicazioni particolari di tal principio di autotutela:

a) un caso che può *prima facie* sembrare non molto dissimile da quello, testè esaminato, del potere di vendita del pegno, è il caso della *esecuzione coattiva della vendita*. In effetti, il paragone potrebbe reggere solo considerando quest'ultimo istituto come una forma di esecuzione forzata, sia pur indiretta, o quanto meno inquadrandola in quella figura della « esecuzione in forma specifica » (v. così MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Padova, 1943, III, p. 29; GRUO, *Lezioni di diritto commerciale - I Contratti*, 1947, p. 93), i cui contorni e i cui confini con l'esecuzione forzata in senso proprio sono tuttavia piuttosto incerti (v. GRUO, *op. cit.*, p. 92). Ma se si aderisce alla tesi prevalente che tal esecuzione coattiva si risolva in una forma speciale di *risoluzione del contratto per autorità privata* (del creditore) (GORLA, *La compravendita*, Torino, 1937, 202 segg.; LORDI, *Riv. dir. comm.*, 1927, I, p. 253; DE GREGORIO, *Corso di dir. commerciale*, 1932, II, 196; ASCARELLI, *Appunti di dir. comm.*, Catania, 1931, p. 200 segg.; Foro It. 1932, p. 93), il paragone non può più reggere sfuggendo la figura della risoluzione ad ogni possibilità di inquadramento nel concetto di « esecuzione forzata ». « In realtà non si verifica alcuna aggressione del creditore sul patrimonio del suo debitore, non si separa e non si distacca nulla da quello, e occorrerà sempre al creditore, dopo aver venduto o comprato, munirsi di un titolo esecutivo e ricorrere ai mezzi dell'ordinaria esecuzione forzata per realizzare sul patrimonio del debitore quell'importo del suo credito di cui sia rimasto scoperto, o comunque del danno che gli sia residuo malgrado l'esecuzione coattiva » (GRUO, *op. cit.*, p. 92). Del resto, lasciando da parte ogni questione sulla natura dell'istituto, e attenendosi alla sua *concreta* consistenza *strutturale*, il rilievo, testè prospettato, che manca un'aggressione su beni rientranti nel patrimonio del debitore basta per escludere l'applicazione dell'art. 168 che vieta proprio e soltanto le azioni esecutive *sul patrimonio del debitore*. Può, tuttavia, ipotizzarsi un caso in cui una simile aggressione su cosa del debitore sembra verificarsi: il caso dell'esecuzione coattiva da parte del ven-

ditore su cosa (*species individuata*) già *passata in proprietà del compratore*; e solo in relazione a questo caso potrebbe sorgere la questione se si tratti o no di azione esecutiva, ai fini dell'applicazione o meno dell'art. 168, potendo anche pensarsi ad un caso analogo a quello della « vendita del pegno ». Senonchè il preferibile profilo di risoluzione mi sembra osti ad una tale assimilazione, comportando la risoluzione un ritorno automatico della cosa nel patrimonio del debitore;

b) Non sembra potersi negare al creditore la possibilità di ricorrere all'art. 1519, per conseguire la *ripresa di possesso delle cose vendute*, in caso di mancato pagamento, trattandosi di una mera ripresa di *possesso*, non d'una ripresa di *proprietà* che possa richiamare il congegno dell'espropriazione, interdetta dall'art. 168. Non è applicabile al caso dell'amministrazione controllata la forma di *stoppage in transitu* contemplata, per il fallimento, dall'art. 75 legge fall.: resta allora applicabile la regola generale dell'art. 1519 Cod. Civ., col limite — s'intende — della impossibilità di conseguire l'applicazione coattivamente attraverso l'esercizio di azioni esecutive;

c) il creditore può naturalmente conseguire il soddisfacimento del proprio credito attraverso la *compensazione*, essendo questa un modo di *estinzione dell'obbligazione* (art. 1241-1242), non un'esecuzione forzata sul credito del debitore verso il creditore; è, quindi, un *quid* giuridico, che vegeta piuttosto sul terreno delle vicende e durata dei rapporti giuridici, che su quello dell'azione esecutiva. La possibilità di servirsi della compensazione presenta una grande varietà di manifestazioni, soprattutto in materia di conti correnti bancari, di mandati a vendere *in rem propriam*, ecc.. Del resto, grazie all'art. 56 legge fall., anche nel fallimento, oggi la compensazione opera — forse anche un po' troppo — in tema di amministrazione controllata il suo operare è però senza limiti, in particolare senza i limiti dell'art. 56;

d) il creditore può ovviamente esercitare il *diritto di ritenzione*. Comunque venga definita la natura giuridica di questo, è certo che il ricorso ad esso, non può configurarsi come « esercizio di azione esecutiva », giacchè nulla si esegue, limitandosi il creditore a trattenere il possesso di una certa cosa del debitore sino al soddisfacimento delle sue ragioni, trattenimento di possesso che non è in alcun modo impedito dall'art. 168;

e) non mi sembra, invece, che il creditore possa più esercitare l'*azione surrogatoria* (art. 2900), per lo meno relativamente a quei diritti ed azioni il cui esercizio concreti un'attività eccedente l'ordinaria amministrazione, perchè prevale necessariamente la *surrogazione generale* (sia pur parziale) del giudice al debitore in tale attività, incompatibile con una concorrente surrogazione speciale del creditore. Si verificherebbe un'inammissibile sovrapposizione del creditore all'ufficio preposto alla gestione del patri-

monio separato dell'a. c.. D'altra parte, anche per gli atti di ordinaria amministrazione, la possibilità di ricorso all'azione surrogatoria appare molto dubbia, o quanto meno da contenersi entro rigorosi limiti, data l'esigenza di sottoposizione d'ogni attività concernente il patrimonio del debitore al controllo del commissario e soprattutto alla direzione del giudice, dalle cui direttive può appunto dipendere in concreto un certo mancato esercizio di diritti ed azioni, e ad esse non può sovrapporsi, senza contraddire la funzione della procedura, l'iniziativa del creditore, che finisce per diventare una specie di esecuzione forzata, su rapporti compresi nel patrimonio separato. Assolutamente da escludersi è, poi, l'azione surrogatoria del creditore nel caso di gestione commissariale ex art. 191 legge fallim.;

f) può, invece, il creditore ricorrere all'*azione revocatoria* (art. 2901), che comporta soltanto l'affermazione della responsabilità patrimoniale, a favore del creditore, di certi beni alienati dal debitore a terzi; e anche quando il creditore agisce esecutivamente (o conservativamente) su essi beni (art. 2902), non si tratta di esercizio di azione esecutiva sul patrimonio del debitore, bensì sul patrimonio di terzi, non vietata dall'art. 168;

g) non mi sembra potersi ammettere la possibilità, per il creditore di ottenere il *sequestro conservativo* su beni del debitore, non tanto perchè il divieto di azioni esecutive, sancito dall'art. 168, comprenda anche il divieto di azioni conservative, che sono un'altra cosa, quanto piuttosto perchè la presenza d'una procedura d'a. c., con le relative garanzie di controllo commissariale, direzione del giudice, privazione della legittimazione del debitore alla messa in essere di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, e possibilità di intervento del tribunale per decretare la gestione commissariale, realizzano una situazione decisamente antitetica rispetto a quella del « fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito » che l'art. 671 Cod. Proc. Civ. prevede come presupposto per la concessione del sequestro, e perchè in ultima analisi la immobilizzazione del bene a fini cautelativi in cui si risolve il sequestro appare in contrasto con la essenziale funzione dell'amministrazione controllata come gestione di patrimonio e con la « sostituzione » ai fini di attività, movimento, e non di immobilizzazione, disposta dall'art. 167. Nulla osta, invece, al ricorso al sequestro *giudiziario*, che concerne controversie di proprietà o possesso, o assicurazione di mezzi di prova, le quali nulla hanno a vedere con la garanzia o la realizzazione di posizioni creditorie;

h) prima di chiudere la presente trattazione, è bene far cenno di un caso di *autotutela convenzionale* del creditore, molto diffuso nella pratica: il *conferimento al creditore di un mandato irrevocabile ad alienare determinate cose* (sovente titoli azionari), a garanzia di un di lui credito, con facoltà di utilizzare le somme riscosse per soddisfarsi del

*proprio avere*. Un recente ed importante addentellato legislativo di tal congegno di garanzia di finanziamenti, si rinviene nell'art. 5 lettera c del D. L. 8-9-1947, n. 889 sulla « costituzione di un fondo per il finanziamento dell'industria meccanica » (FIM) presso l'I.M.I. Fra le altre operazioni del FIM è prevista l'assunzione di tal mandato ad alienare, che praticamente viene stipulato nella forma di mandato *irrevocabile* con conferimento anche del potere di devolvere il riscosso al pagamento del proprio credito. Orbene: si prospetta il quesito se simile mandato e il conseguente soddisfacimento del creditore possano trovare attuazione anche durante la pendenza della procedura d'a. c. nei confronti del debitore. E' chiaro che, nè l'esecuzione del mandato, la quale altro non è se non il concreto svolgimento d'un rapporto contrattuale, nè la successiva utilizzazione del riscosso per pagarsi del proprio credito che si risolve in definitiva in una forma di compensazione, possano configurarsi come un esercizio di azione esecutiva, impedito dall'art. 168. Ciò che può far sorgere qualche dubbio è la considerazione che, attraverso l'esecuzione del mandato, il mandatario finirebbe per compiere quegli atti di disposizione (alienazioni) che non può compiere neanche il mandante (debitore) privato della relativa legittimazione: l'ostacolo deriverebbe, allora, non tanto dall'applicazione dell'art. 168, quanto dall'applicazione di quell'art. 167 che, privando il debitore del potere di disposizione sui beni compresi nel patrimonio separato dell'a. c., costituirebbe un implicito impedimento all'esercizio dello stesso potere da parte dei suoi mandatari. Senonchè, non mi sembra che il problema sia esattamente posto. Di detto fenomeno occorre considerare due aspetti: a) l'eventuale conferimento di poteri rappresentativi a mezzo dell'atto (astratto) di procura, innestato sul mandato; l'effetto di privazione della legittimazione, a carico del debitore, prodotto dall'a. c., non può incidere su tale primo aspetto, perchè il conferimento si presuppone avvenuto quando ancora il debitore aveva pieni poteri di disposizione e quindi anche il potere di conferirli ad altri; quanto alla possibilità di togliere tali poteri, si tratta di questione che dipende dal negozio causale in cui la procura s'inserisce (v. appresso sub « b »); il certo è che, essendo legittimamente avvenuto il conferimento, il destinatario di questo si trova regolarmente investito di detti poteri, e non può incidere su tale sua posizione la disposizione dell'art. 167, che si limita a rompere certi fili di collegamento fra il patrimonio separato e l'attività del debitore, non anche fra quello e l'attività di terzi regolarmente legittimati; b) secondo aspetto, in certo senso assorbente, è quello del negozio causale di mandato; manca, per l'a. c., una norma, analoga a quella dettata dall'art. 78 per il fallimento, che disponga lo scioglimento del contratto di mandato in conseguenza dell'ammissione alla procedura; detto contratto rimane allora in piedi

nonostante il ricorso ed il decreto d'a. c., ed operano, nei suoi confronti, le sole cause estintive previste dalle norme comuni (art. 1722 e segg. Cod. Civ.). La esistenza d'una procedura d'a. c. non rientra fra le cause d'estinzione previste dal n. 4 dell'art. 1722 (morte, interdizione, inabilitazione), nè è ammissibile un'estensione analogica di tal disposizione; d'altronde tal causa estintiva neanche funzionerebbe nel mandato *in rem propriam* (art. 1723 cpv.). Non resterebbe, allora, che la possibilità di estinzione per *revoca* da parte del mandante (art. 1722 n. 2); ma, se anche si può pensare all'esercizio d'un tal potere di revoca da parte degli organi preposti all'a. c., in luogo del debitore, con l'effetto di privare il mandatario anche del potere di rappresentanza eventualmente conferitogli, ciò non è possibile a proposito del mandato *in rem propria*, che non si estingue per revoca (art. 1723 cpv.). Nel caso, si tratterebbe proprio d'un mandato *in rem propriam* (e non soltanto «irrevocabile»), giacchè il mandatario assumerebbe l'incarico per garantirsi il soddisfacimento di un proprio credito, e quindi nel proprio interesse. L'estinzione di esso non può, così, verificarsi per «revoca», salva l'ipotesi di «giusta causa»; ma, a ben guardare, la esistenza d'una procedura d'a. c. non costituisce una «giusta causa» di revoca, non essendovi un vero e proprio contrasto fra il fine di garantire un credito che detto mandato ad alienare si prefigge e il fine di gestione dell'a. c., che neanche apre un concorso di creditori o tutela una *par condicio*, e non essendo d'altronde «giusta causa» quanto attiene alla sola posizione patrimoniale del mandante. dante.

Nè può pensarsi ad una semplice «sospensione» dei poteri del mandatario, impediti dalla concorrenza, anzi sovraordinazione, dei poteri dell'ufficio, perchè innanzi tutto una tal figura di «sospensione» mancherebbe di addentellati positivi, e in secondo luogo perchè — come ho già rilevato — il potere dell'ufficio non interferisce con la conservazione della posizione contrattuale assicurata al terzo. Concludendo, nulla mi sembra possa opporsi all'attuazione, da parte del creditore, d'un tal mandato ad alienare, ed al successivo soddisfacimento, sul ricavato, in linea di «compensazione», delle proprie pretese; poichè, in definitiva, i poteri del creditore-mandatario permangono *autonomi* rispetto ai poteri del debitore colpiti dagli effetti dell'a. c.; e l'unica circostanza atta astrattamente a segnare una dipendenza dei primi dai secondi, l'esistenza di cause d'estinzione del mandante dominate dalla volontà o dalla situazione soggettiva del mandante (art. 1722 n. 2 e 4), non opera *in concreto*, trattandosi di mandato *in rem propriam*, difettando una giusta causa di revoca, e determinando l'a. c. una indisponibilità, non un'incapacità.

La stessa cosa accade per la cessione dei beni ai creditori (art. 1977-1986 Cod. Civ.): anche questa

è un mandato *irrevocabile in rem propriam* a liquidare e soddisfarsi col ricavato (cfr. il mio studio: *La cessione dei beni ai creditori*, in Riv. dir. comm. 1942, I, p. 310 segg.; *contra*: CANDIAN, Dir. fallim. 1943 I, 17; CARRESI, Riv. dir. comm. 1947, I n. 4-6); ed anche in essa pertanto, non si verifica alcun impedimento, all'esercizio da parte de creditori dei poteri loro conferiti, dalla esistenza d'una procedura d'a. c. nei confronti del debitore.

Infine, di quell'altra forma di autotutela del creditore, che si attua attraverso un cessione di credito, già si è detto abbastanza, rilevandosene in precedenza l'attuabilità anche in sede d'a. c.

A fortiori è ammissibile l'autotutela assicurata dalla caparra, confirmatoria o penitenziale (art. 1385-1386); ed è inutile soffermarsi sulla medesima.

### 7. - Azioni esecutive dei creditori per titolo o causa posteriori all'ammissione ad amministrazione controllata.

L'art. 168 legge fall. è esplicito nel limitare il noto impedimento all'esercizio di azioni esecutive, ai soli «creditori per titolo a causa anteriore al decreto d'ammissione ad a. c.» (s'intende che l'antioriorità va riferita al titolo costitutivo, non all'eventuale suo accertamento giudiziale che può essere anche posteriore). I creditori, il cui credito dipende da titolo o causa *posteriore* a tal decreto possono adunque esercitare liberamente le loro azioni esecutive anche nei confronti del patrimonio separato soggetto all'a. c.. A questo punto, occorre però procedere ad una opportuna discriminazione nell'ambito di tale categoria dei «creditori posteriori»: a) quelli che possono agire esecutivamente sono solo coloro il cui credito derivi da titolo o causa idonei a spiegare efficacia nei confronti del patrimonio soggetto ad a. c.: quindi coloro i cui redditi derivino da atti posti in essere dal debitore (o dal commissario, in caso di gestione commissariale), nella sfera d'ordinaria amministrazione, o dal debitore con la prescritta integrazione di poteri da parte del giudice, fuori di detta sfera; e ciò è logico perchè tali atti posti in essere nello svolgimento della stessa amministrazione controllata, impegnano necessariamente ed immediatamente — come gli atti dell'esercizio provvisorio fallimentare — il «patrimonio separato» su cui si svolge la medesima, e ne postulano la piena diretta responsabilità (un *quid* simile della «prededuzione» per i c. d. debiti della massa, nella procedura fallimentare); b) invece, non possono agire esecutivamente i creditori «posteriori» al decreto, i cui crediti trovino il loro titolo in *atti colpiti dall'inefficacia relativa sancita dall'art. 167*, per la semplice ragione che tali atti, se sono inefficaci nei confronti del «patrimonio separato», non possono neanche impegnare quella responsabilità, sulla quale necessariamente poggia l'azione esecutiva.

ANGELO DE MARTINI